

ILDUBBIO

sabato 16 maggio 2020

- 🏠 POLITICA
- CRONACA
- ESTERI
- CULTURA
- GIUSTIZIA
- RUBRICHE
- SPETTACOLI
- ILDUBBIO TV



Home > emergenza coronavirus

EMERGENZA CORONAVIRUS

16 May 2020 09:55 CEST

Governo-Regioni, nella notte l'ok alla legge Quadro

Ecco le norme su spostamenti e attività economiche. Multe da 400 a 3mila euro per i trasgressori



Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato nella notte il decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Un decreto che delinea il quadro normativo nazionale all'interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, verranno disciplinati gli spostamenti e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Spostamenti

A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all'interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, numero 19,

Share



Sfoggia il giornale gratuitamente fino al 30 giugno



I più letti

I più condivisi



CARCERE

Allarme Coronavirus, carceri chiuse a operatori e familiari



SALUTE

"Molti casi in Italia perché facciamo molti controlli. Il Coronavirus ha bassa letalità"



SALUTE

Capua: "Emergenza importante, per ridurre il contagio occorre stare il più fermi possibile"

potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l'estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

A partire dal 3 giugno, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge del 25 marzo 2020, numero 19, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree.

Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l'estero, che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.

È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata. La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell'autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi.

Resta vietato, l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone potranno essere svolte nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.

Attività economiche e produttive

A partire dal 18 maggio, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali, trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali o, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni.

Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico.

In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola



LA POLEMICA

Gismo Burioni replica a Burioni:
«Sono disgustata, io curo le persone, non i profili social»



GIUSTIZIA

Le bordate di Burioni:
"Coronavirus sottovalutato. Avevo ragione io"



SALUTE

Ottimisti contro allarmisti: sul Coronavirus è scontro tra virologi



IL CORSIVO

Essere Roberto Burioni, per il narcisismo non c'è vaccino...



GIUSTIZIA

Don Raffale Cutolo è vecchio malato e senza guappi ma è ancora al carcere duro. Chi ha paura di lui?



POLITICA

L'attacco di De Micheli: "Salvini uno sciacallo anche sul Coronavirus".



GIUSTIZIA

Fabio Anselmo: «La norma sulle intercettazioni? La tomba del diritto alla difesa»

regione, informando contestualmente il ministro della Salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Sanzioni

Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità"), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Se necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, è possibile disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Ecco tutte le linee guida:

1. [Ristorazione](#)
2. [Attività turistiche](#)
3. [Strutture ricettive](#)
4. [Acconciatori ed estetisti](#)
5. [Commercio al dettaglio](#)
6. [Commercio al dettaglio su aree pubbliche](#)
7. [Uffici aperti al pubblico](#)
8. [Piscine](#)
9. [Palestre](#)
10. [Manutenzione del verde](#)
11. [Musei, archivi e biblioteche](#)



Log in

Mi piace

Condividi

Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici

Commenti: 0

Ordina per

Meno recenti



Aggiungi un commento...



Plug-in Commenti di Facebook